

siderate (perchè il ministro ha escluso molto recisamente questa interpretazione, ricusando in modo perentorio la locuzione usata nell'articolo proposto dall'onorevole Majno ed altri colleghi con le parole « valore intrinseco »), non resta che spiegare il valore industriale, come valore effettivo, dedotti i deprezzamenti e deperimenti, cioè quel valore col quale si potrebbe oggi ricostituire un impianto equipollente.

Ora mi pare che da questa interpretazione esuli completamente l'idea dell'ammortamento, perchè quando si parla di valore effettivo, dedotti i deperimenti, l'idea di ammortamento esula completamente da questo concetto. Ed è perciò che io divido l'opinione di coloro che hanno proposto emendamenti nel senso di levare le parole: « dedotti gli ammortamenti »; molto più che la riduzione degli ammortamenti in casi speciali viene fatta in base all'ultima parte della lettera a) dove è detto che nel tener conto del valore si dovrà considerare anche il contenuto di quelle clausole, le quali possono devolvere gratuitamente il valore dell'impianto, alla fine della concessione, alla municipalità. Ora, ritenendo che di queste clausole non si potrà tener conto se non deducendo una speciale quota dell'ammortamento e lasciando nella prima parte del comma a) le parole: « dedotti gli ammortamenti », si verrebbe in alcuni casi a dedurre due volte l'ammortamento. Quindi mi pare che queste parole debbano essere cancellate dall'articolo stesso.

Io poi farei voti che alle parole « valore industriale » venisse aggiunta qualche maggiore spiegazione e che si dicesse, per esempio: « valore attuale industriale ». Ma su questo non insisto, perchè l'onorevole ministro ha dichiarato esplicitamente che cosa egli intende per valore industriale, ed ha dichiarato che le sue precise spiegazioni debbono servire per interpretare queste parole contenute nella legge.

Un'ultima osservazione desidero fare sopra quella parte dell'articolo che riguarda il calcolo dell'annualità. La formola concordata tra Ministero e Commissione suona così: « L'importo di tale annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio ». Ora io faccio osservare all'onorevole ministro ed alla Commissione che questa locuzione può dar luogo a molti dubbi. Infatti vi sono piccole società che disponendo di un piccolo capitale, per completare l'impianto, fanno ricorso al credito, o me-

dante cambiali, o mediante un'altra forma di credito qualunque. Ora l'accertamento degli utili di queste società varia in modo notevole se condo che il capitale è piccolo o grande e secondo che hanno fatto largo ricorso al credito oppure no. In talune di esse è utile, ciò che in altre è puro interesse, o ammontare di sconto o altra forma qualunque di debito. E su queste pure graverà la ricchezza mobile; ma non in tal modo, secondo me, da essere sempre contemplata dalla formula ministeriale. L'onorevole ministro e la Commissione vedono quale grande differenza, nelle conseguenze del calcolo, può portare questa formula di utili netti agli effetti della ricchezza mobile.

Presidente. Ma Ella rientra nella discussione generale.

Frascara Giacinto. Sto per finire.

Io non discuto il concetto fondamentale dell'onorevole ministro, che è quello di avere delle sanzioni penali per coloro che hanno fatto false dichiarazioni sulla ricchezza mobile, ma, anche ammesso questo concetto, bisogna che ci sia la giustizia per coloro che sono stati onesti nel denunciare la ricchezza mobile. Questo, secondo me, non avverrebbe, quando rimanesse la locuzione del Ministero. Ed è perciò che io proporrei che la locuzione fosse modificata in questo modo: « L'impianto di tali annualità si calcola sulla media dell'imposta della ricchezza mobile comunque pagata sul reddito del capitale impiegato. »

Presidente. Ma Ella non ha presentato questo emendamento.

Frascara Giacinto. Ne parlo ora.

Presidente. È inutile che ne parli, perchè lo deve presentare con le forme stabilite dal regolamento.

Frascara Giacinto. Io non ho nulla da aggiungere, ma prego l'onorevole ministro di voler tener conto delle mie osservazioni.

Presidente. Onorevole Frascara, le ripeto che se ha altri emendamenti li presenti con le formole prescritte.

Ora si discute soltanto l'emendamento che ella ha proposto al primo comma dell'articolo 25. Onorevole relatore, accetta la proposta di emendamento dell'onorevole Frascara?

Majorana, relatore. Ma l'abbiamo già accettata nel nostro articolo.

Presidente. Onorevole ministro dell'interno?

Giolitti, ministro dell'interno. La prima parte per la quale riguardo a ciò che non si riferisce al termine per il riscatto si debba